

0 Originale

0 Copia

COMUNE di MOIANO

Provincia di Benevento

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza straordinaria in prima convocazione – Seduta del 02 SETTEMBRE 2014

N. 15

OGGETTO:

del 02/09/2014 *Imposta Unica Comunale (IUC): Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) e tassa sui servizi comunali (TASI) per l'anno 2014*

L'anno duemilaQUATTORDICI il giorno 02 (DUE) del mese di SETTEMBRE alle ore 18,00 nella sala delle adunanze consiliari.

Con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

Fatto l'appello risultano:

		Presente	Assente
Buonanno	Giacomo - Sindaco -	X	
Tirino	Carmine	X	
Viscusi	Raffaele	X	
Meccariello	Lucia	X	
Mauriello	Maria	X	
Mauriello	Clemente	X	
Meccariello	Luigi	X	
Meccariello	Alfonso		
Massaro	Nicola	X	
Amoriello	Giuseppe		X
Mauro	Antonio	X	
Parrillo	Salvatore	X	
Viscusi	Carmine	X	

Presenti 13 Assenti 4

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Salvatore D'Agostino

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, l'Avv. Giacomo Buonanno nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 3 dell'ordine del giorno.

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI
(TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- - commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- - commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- - commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- - commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni

principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche

tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.

679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione 2014 le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche", come convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014.

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 02/09/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) ;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che ai sensi del comma 688 dell'art. 1 della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 88/2014 "A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, è pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale...."

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 18 luglio 2014, il quale stabilisce che, per l'anno 2014 è differito al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

SENTITO il consigliere Parrillo Salvatore il quale propone di abbassare la tariffa sull'abitazione principale ad 1,5 poiché , secondo lui, c'è spazio nel bilancio del Comune oppure riducendo i costi del servizio;

SENTITO il Sindaco il quale chiede al consigliere Parrillo sulla base di quali dati numerici si potrebbe portare l'aliquota sull'abitazione principale all'1,5, dato che una eventuale diminuzione sulla stessa comporterebbe l'aumento indiscriminato sulle altre abitazioni;

Con voti favorevoli 9 e contrari 3 (gruppo di minoranza), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di determinare per l'anno 2014 le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili), suddivise pro quota tra occupante e titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, nelle misure previste dal Regolamento comunale:
 - o **ALiquota: 2,20 (due/20) per mille**
(Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU, diverse dalle categorie A/1, A/8 e A/9): sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da un soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare ;
 - o **ALiquota: 1,40 (uno/40) per mille**
(Abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze), in quanto la somma tra l'aliquota prevista a titolo di IMU (quattro per mille) e quella a titolo di TASI (uno virgola quattro per mille IMU), non supera l'aliquota massima prevista per tali categorie (sei per mille);
 - o **ALiquota: 1,4 (uno/40) per mille**
 - a) Per tutti i fabbricati e le unità immobiliari DIVERSE dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze, e per le aree edificabili, la somma tra l'aliquota prevista a titolo di IMU (7,6 per mille) e quella a titolo di TASI (1,40 per mille IMU), non supera l'aliquota massima prevista per tali categorie (10,60 per mille);

4) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte :

Pubblica sicurezza, vigilanza e Polizia Locale	€ 78.500,00
Tutela del patrimonio artistico	€ 1.000,00
Pubblica illuminazione e servizi connessi	€ 200.000,00
Servizio necroscopio e cimiteriali	€ 52.200,00
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	€ 136.000,00
Servizi socio-assistenziali	€ 75.000,00
Servizio di protezione civile	€ 1.000,00
Servizio di tutela degli edifici ed aree comunali	€ 172.000,00
Servizi Anagrafe	€ 39.000,00
Tutela ambientale e verde pubblico	€ 23.000,00
Totale complessivo	€ 777.700,00

5) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014 ;

6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n 13 del 02/09/2014;

7) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, ai fini della Pubblicazione sul sito informatico del Portale del federalismo fiscale, entro i termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti;

Con voti favorevoli 9 e contrari 3 (gruppo di minoranza), espressi per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.-

D.Lgs. 267/2000 – PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE – VISTO DI
COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TASSA SUI SERVIZI COMUNALI (TASI) PER
L'ANNO 2014

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio

Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto;

Considerato _____

Rilevato _____

Esprime

Parere positivo in ordine alla regolarità tecnica concernente l'adozione della succitata deliberazione.

Dott. Arturo De Francescantonio



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Il Responsabile del servizio finanziario)

Esprime

Parere contabile favorevole sulla proposta in oggetto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Dott. Arturo De Francescantonio



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Il Ragioniere

Visto il bilancio 2014;

Verificata la disponibilità finanziaria sull'intervento _____ cap. _____

Attesta

L'esistenza della copertura finanziaria, assumendo, pertanto, impegno di spesa in Euro _____

Ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs: n. 267/2000: IMPEGNO N.

Dott. Arturo De Francescantonio

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

Esprime parere favorevole sull'adozione della delibera succitata.

Il Revisore dei Conti

Il presente verbale viene così sottoscritto

Il Sindaco
Avv. Giacomo Buonanno



Il Segretario Comunale
Dott. Salvatore D'Agostino




E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

li 06-09-2014



Il Segretario Comunale
Dott. Salvatore D'Agostino



SI ATTESTA

C h e la presente deliberazione viene pubblicata nel sito informatico istituzionale del Comune di Moiano ex art. 32 Legge n. 69 del 18 giugno 2009 e s.m. e i. per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna (art. 124 comma 1 Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267).

Moiano, 06-09-2014

;

Il Segretario Comunale
Dott. Salvatore D'Agostino



IL SEGRETARIO COMUNALE ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____:

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4. D. Leg.vo 267/2000)
 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Leg.vo 267/2000)

li 06-09-2014

Il Segretario Comunale
Dott. Salvatore D'Agostino

